



# COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma 68 – 30010 – Campolongo Maggiore tel. 049/5849111 fax. 049/5849151

Web: [www.comune.campolongo.ve.it](http://www.comune.campolongo.ve.it)

Email: [amministrazione@comune.campolongo.ve.it](mailto:amministrazione@comune.campolongo.ve.it) E-mail certificata: [comune.campolongo.ve@pecveneto.it](mailto:comune.campolongo.ve@pecveneto.it)

*Area: Servizi Amministrativi*

*Responsabile: dott. Boris Carraro*

*Tel. 049.5849140*

*E-mail: [boris.carraro@comune.campolongo.ve.it](mailto:boris.carraro@comune.campolongo.ve.it)*

*Ufficio: Servizi Cimiteriali*

*Resp. Istr.: Giuliana Bado*

*Tel. 049.5849141*

*E-mail: [giuliana.bado@comune.campolongo.ve.it](mailto:giuliana.bado@comune.campolongo.ve.it)*

## **CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il servizio da dare in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/06, ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva di loculi, ossari, edicole funerarie, tombe interrate esistenti nel Cimitero di Campolongo Maggiore, Via Ramei, nel Cimitero della frazione di Bojon di Campolongo Maggiore, Via Caduti in Guerra, nel Cimitero della frazione di Liettoli di Campolongo Maggiore, Via Mondini, e in altri punti eventualmente indicati dal Comune, nonché l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, la fornitura e posa in opera di lampade e relativi portalampade, e la riscossione delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 2**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

1. La concessione si intende riferita a tutti gli impianti di illuminazione votiva, presenti e futuri, nonché alla gestione complessiva del sistema di pubblica illuminazione cimiteriale votiva ad elettricità delle sepolture private al coperto ed allo scoperto, delle tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, di tutti i cimiteri comunali, compatibilmente con le norme in materia di Regolamento Cimiteriale, presenti e future, ed alle leggi vigenti in materia.
2. Il concessionario si obbliga ad assumere a proprio carico, entro il termine fissato per l'avvio del servizio, la titolarità degli allacciamenti elettrici dei tre cimiteri comunali. Le spese per la volturazione delle utenze ed i relativi consumi sono a carico del medesimo concessionario.
3. Prima dell'inizio dell'avvio del servizio, fra il Comune e il concessionario sarà redatto in contraddittorio un verbale di presa in carico di tutti gli impianti elettrici e di illuminazione votiva esistenti nei cimiteri. In caso di ampliamento degli impianti, fra i soggetti surrichiamati si procederà con le medesime modalità alla redazione di un nuovo verbale di integrazione.
4. Sono a carico del concessionario gli oneri e gli obblighi derivanti dalla gestione degli impianti di illuminazione votiva oggetto del servizio, già esistenti o di nuova installazione e, in particolare, le prestazioni e gli adempimenti di cui al presente articolo e agli artt. 4, 5 e 6 del presente capitolato, la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento di ogni e qualsivoglia impianto elettrico collocato all'interno dei cimiteri, e la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria ad assicurare il continuo ed adeguato funzionamento del servizio di illuminazione votiva.

5. Entro il primo anno di concessione, e senza alcun onere accessorio a carico del Comune, il concessionario redige e consegna all'Ufficio servizi cimiteriali il CdRom contenente i rilievi in formato elettronico (modificabile tipo “.dwg”, “.CTB” di plottaggio e “.pdf”) degli impianti elettrici e di illuminazione votiva di ciascuno dei tre cimiteri oggetto della concessione. In caso di modifiche agli impianti, e senza alcun onere accessorio a carico del Comune, entro l'anno in cui si sono svolti i lavori di modifica il concessionario aggiorna detti rilievi e consegna all'Ufficio servizi cimiteriali il relativo CdRom.
6. Alla scadenza della concessione tutti gli impianti, anche se realizzati dal concessionario, sono trasferiti di diritto in proprietà del Comune, senza alcun onere accessorio a carico dello stesso.
7. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di richiedere o meno l'attivazione di detto servizio.

### **Art. 3**

#### **DESCRIZIONE TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI**

1. Costituiscono parte essenziale degli impianti tutte le componenti indispensabili a fornire energia elettrica e il servizio di illuminazione votiva, e cioè cabine di trasformazione, centraline, quadri, trasformatori, circuiti primari e secondari, portalampade, lampade a LED a basso consumo e ogni altro componente.
2. Gli impianti vengono rilasciati nelle condizioni indicate dallo stato di consistenza di cui al precedente art. 4 comma 3.
3. Eventuali interventi di manutenzione degli impianti dovranno essere effettuati nel rispetto dei punti di seguito indicati.
4. In particolare ogni centralina costituita da materiale termoplastico autoestinguente ed adeguato potere dielettrico conterrà la strumentazione per la rilevazione dei parametri di tensione, corrente; protezione differenziale magnetotermica adeguata; un trasformatore conforme alle norme CEI 14.6 in grado di mantenere regolata la tensione alle lampade.
5. E' ammessa una riduzione della tensione nelle ore notturne fino al 50% della tensione di targa; nelle ore diurne, intese come periodo che inizia un'ora prima dell'apertura del Cimitero e che termina con la chiusura dello stesso, la caduta ammessa sarà pari al 15% fattore chimico compreso.
6. I trasformatori periferici conformi alle norme CEI possono essere collocati in nicchie murarie protette con portelle in materiale termoplastico autoestinguente o posati su basi in muratura ad altezza del piano campagna adeguata alle norme.
7. I circuiti primari e quelli secondari, con tensione di esercizio nominale pari a 20 volt, saranno adeguatamente protetti contro sovraccarichi e cortocircuiti e dovranno rispettare le norme CEI in ogni aspetto collegamenti: cadute di carico, isolamento, ecc.
8. Il conduttore di ogni punto luce farà capo direttamente ad un trasformatore da cui potranno partire gruppi di derivazioni per i punti luce in quantità conforme alle norme CEI e comunque non superiore a 20.
9. I cavi contenuti nel tubo dielettrico in gruppi comunque non superiori a 20 dovranno riempire parzialmente la sezione del tubo rispettando i valori massimi del rapporto pieno/vuoto previsti dalle norme CEI.
10. Tutta la rete primaria e secondaria dovrà essere incassata o internata ed opportunamente protetta, comunque non in vista.
11. Nei casi di assoluta impossibilità i percorsi alternativi dovranno essere sottoposti e approvati dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.
12. La rete sotterranea percorrerà gli spazi intermedi in prossimità delle diverse sepolture. Ogni parte e componente, tubi di protezione, attraversamenti, pozzetti intervallati ogni 10 metri ecc. devono essere conformi alle norme CEI.

**Art. 4**  
**FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI**  
**E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

1. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti elettrici e delle lampade votive a Led a basso consumo.
2. In caso di avarie, dovute a cause di forza maggiore e non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a sue spese e cura, alle riparazioni e al ripristino del funzionamento di ogni impianto, non oltre 24 ore dal verificarsi dell'avaria o del guasto, o dalla sua segnalazione.
3. Le lampadine a LED non funzionanti devono essere immediatamente sostituite con analoghe o tecnologicamente superiori, a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 5 (cinque) giorni dalla segnalazione dello spegnimento.
4. Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Ente provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, previa applicazione delle previste penali e con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta, mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune ai sensi dell'art. 17.

**Art. 5**  
**RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI**

1. Ogni danno recato in occasione della gestione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali e in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Ente.
2. In caso di mancato adempimento da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune ai sensi dell'art. 17.

**Art. 6**  
**INTERVENTI MIGLIORATIVI**

1. Qualora il concessionario intenda modificare gli impianti esistenti o realizzarne di nuovi in sostituzione degli esistenti, al fine di migliorarne la qualità o la resa, dovrà convenirne le modalità con il Comune ed attendere formale autorizzazione da parte dello stesso.
2. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve trasmettere al Comune il progetto esecutivo delle opere da realizzare. A conclusione dei lavori di modifica degli impianti o installazione dei nuovi impianti deve, altresì, presentare gli atti di collaudo prescritti, completi della documentazione della spesa effettiva sostenuta per l'investimento.

**Art. 7**  
**ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

1. L'abbonamento al servizio si attiva con il pagamento, da parte dell'utente, di una tariffa di allacciamento (contributo fisso d'impianto una tantum) e di una tariffa di abbonamento annuale al servizio (corrispettivo servizio).
2. Le tariffe sono stabilite dal Comune e quantificate come segue, al netto delle imposte di legge:
  1. Tariffa annuale corrispettivo servizio € 9,10=
  2. Contributo fisso –una tantum - d'impianto per 1 lampada (loculi – cellette) € 10,98=
  3. Contributo fisso –una tantum - d'impianto per 1 lampada (fosse) € 16,39=
  4. Contributo fisso –una tantum - d'impianto per 1 lampada (edicole funerarie) € 16,39=
3. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.

4. Le tariffe relative all'abbonamento annuale al servizio ed al contributo fisso una-tantum d'impianto potranno essere annualmente riviste dal Comune.
5. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere o incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dall'affidamento.

## **Art. 8**

### **RAPPORTI CON L'UTENZA**

1. Il concessionario assicura rapporti con l'utenza improntati alla massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti. In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti saranno regolati dai seguenti criteri e regole:
  - a) Il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio e ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso i tre cimiteri comunali, presso la Sede Municipale, presso gli esercizi pubblici del Comune e su apposito sito web, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:
    - le nuove modalità gestionali
    - le tariffe
    - le modalità di pagamento e i relativi tempi
    - le conseguenze del mancato pagamento
    - le modalità di intervento e i relativi tempi
    - i propri recapiti, presso il territorio comunale ovvero mediante numero telefonico "verde" (gratuito per chi chiama), posta elettronica, PEC e fax
    - il nome del referente autorizzato a fornire informazioni
    - il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di interventoLe informazioni contenute nell'avviso dovranno essere previamente concordate con l'Ufficio Servizi Cimiteriali. Copia dello stesso dovrà essere depositata presso il medesimo Ufficio.
  - b) Il concessionario dovrà altresì assicurare ogni altra informazione utile all'utenza, nei modi ritenuti più opportuni ed efficaci e previo accordo con il competente Ufficio, presso il quale dovranno essere depositate le eventuali ed ulteriori informazioni.
  - c) E' vietato agli utenti modificare o manomettere gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salvo qualunque altra azione civile o penale.
  - d) La durata dell'abbonamento è pari a quella della concessione.

## **Art. 9**

### **TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE**

1. Ai fini del pagamento della rata di abbonamento il concessionario, dopo aver effettuato il riversamento del canone all'ente ai sensi del successivo art. 11 c. 3, invia all'utente, anche per via telematica, avviso di pagamento.
2. Il pagamento della rata di abbonamento da parte dell'utente e a favore del concessionario deve essere effettuato entro un mese dalla data di recepimento dell'avviso di pagamento. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese.
3. Trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il concessionario potrà a sua discrezione, e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.
4. La riattivazione del servizio sarà accordata dopo l'avvenuto versamento delle quote dovute e non pagate, comprensive degli interessi legali.
5. Il pagamento della tariffa di allacciamento al servizio è effettuato dall'utente al momento della richiesta, ovvero entro un mese dalla data di recepimento dell'avviso di pagamento.

6. E' fatto divieto al concessionario richiedere il pagamento e/o introitare somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.
7. Il pagamento della tariffa di abbonamento e di allacciamento al servizio può essere effettuato dall'utente sia a mani di incaricati del concessionario, che rilasceranno immediata quietanza nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali, sia attraverso versamento in uno speciale conto corrente postale o bancario, intestato espressamente al concessionario, sia mediante modalità telematiche da concordarsi preventivamente con l'Ufficio servizi cimiteriali. Di tali diverse opzioni di pagamento deve esser data adeguata informazione nell'avviso di pagamento, che deve altresì contenere la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in canone di abbonamento, contributo fisso e IVA.
8. Per agevolare gli utenti il concessionario predispone appositi bollettini di conto corrente postale, riportanti la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in canone di abbonamento, contributo fisso e IVA.

#### **Art. 10**

##### **CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI RIVERSAMENTO**

1. Il canone di concessione annuale è quantificato nella misura che risulterà dall'offerta più alta in sede di gara.
2. In caso di aumento delle tariffe disposto dal Comune, il canone di concessione verrà, per il periodo residuo di durata dell'affidamento, automaticamente incrementato dello stesso valore percentuale.
3. Il riversamento del canone di concessione dovrà essere effettuato dal concessionario a favore del Comune entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno di vigenza contrattuale, su conto corrente postale o bancario dell'Ente, anticipatamente rispetto all'avvio dell'attività di riscossione delle tariffe.
4. Il mancato riversamento del canone di concessione entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto.
5. Entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno, durante il periodo di durata contrattuale, il concessionario trasmette all'Ufficio servizi cimiteriali una dettagliata relazione attestante l'importo complessivamente introitato nell'anno in corso per l'erogazione del servizio. Detta attestazione dovrà altresì indicare il numero degli abbonati nell'anno, e specificamente: l'elenco analitico con nome, cognome e indirizzo degli stessi, il resoconto dei pagamenti, l'indicazione della ubicazione delle lampade votive attivate e del nome, cognome, data di nascita e di morte della salma, suddivise per cimiteri e tipologia di sepoltura: inumazione, tumulazione e tombe private.

#### **Art. 11**

##### **TRASMISSIONE DEI DATI DEGLI UTENTI**

1. Al termine di ogni anno di gestione, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il concessionario è tenuto a trasmettere all'Ufficio Servizi Cimiteriali i dati relativi al numero degli abbonati al servizio nell'anno, e specificamente: l'elenco analitico con nome, cognome e indirizzo degli stessi, il resoconto dei pagamenti, l'indicazione della ubicazione delle lampade votive attivate e del nome, cognome, data di nascita e di morte della salma, suddivise per cimiteri e tipologia di sepoltura: inumazione, tumulazione e tombe private.
2. Ai fini del costante aggiornamento della banca dati dell'ente, le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse in formato elettronico compatibile con l'applicativo gestionale informatico in uso presso l'ente. All'eventuale conversione e trasferimento dei dati nel gestionale suddetto provvede la software house indicata dall'ente, su incarico e con oneri a carico del concessionario.
3. Il mancato rispetto dei termini per la trasmissione completa dei dati di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una penale di Euro 1.000,00= (mille) per un ritardo compreso tra i 15 ed i 30 giorni consecutivi, e di Euro 5.000,00= (cinquemila) per un ritardo

compreso tra i 31 e 60 giorni consecutivi. Fatta salva l'applicazione della penale nell'importo massimo previsto, il ritardo nella trasmissione dei dati superiore ai 60 giorni è equiparato alla mancata trasmissione e può costituire motivo di decadenza dalla concessione.

4. L'accertamento della mancata rispondenza al vero dei dati trasmessi, ovvero l'omissione anche di parte degli stessi costituirà motivo di decadenza dalla concessione, fermo restando la riserva del Comune di agire nelle sedi penali e civili proprie.
5. L'ente si impegna a trasferire al concessionario la propria banca dati in formato elettronico entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto.

## Art. 12

### VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore della concessione è determinato dall'ammontare delle entrate derivanti dall'erogazione del servizio di illuminazione votiva per il periodo contrattuale di cinque anni, cui il Comune rinuncia a favore del concessionario, a fronte del pagamento di un canone annuale di concessione quantificato in presunti Euro 131.527,00=, esclusi oneri per la sicurezza, oltre l'IVA.

Numero Utenze				
	Loculi e cellette	Fosse a terra	Edicole	Totale
Utenze attive al 30.9.2015	2.064	491	242	2.797
Ipotesi di nuove utenze attivabili in un anno	30	10	0	40
Ipotesi di nuove utenze attivabili nei 5 anni	150	50	0	200

Valore economico annuale della concessione (IVA esclusa)				
	Loculi e cellette	Fosse a terra	Edicole	Totale
Abbonamenti utenze attive al 30.9.2015	Euro 18.778,00	Euro 4.467,00	Euro 2.202,00	Euro 25.447,00

Valore economico quinquennale presunto della concessione (IVA esclusa)				
	Loculi e cellette	Fosse a terra	Edicole	Totale
Abbonamenti utenze attive nei 5 anni	Euro 93.890,00	Euro 22.335,00	Euro 11.010,00	Euro 127.235,00
Ipotesi abbonamenti nuove utenze attivabili nei 5 anni	Euro 1.365,00	Euro 460,00	Euro 0,00	Euro 1.825,00
Ipotesi nuovi allacciamenti attivabili nei 5 anni	Euro 1.647,00	Euro 820,00	Euro 0,00	Euro 2.467,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 96.902,00</b>	<b>Euro 23.615,00</b>	<b>Euro 11.010,00</b>	<b>Euro 131.527,00</b>

## Art. 13

### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), dal 1.1.2017 al 31.12.2021.

## Art. 14

### MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

1. L'affidamento viene effettuato con procedura aperta, ai sensi dell'art. 30 del Codice di cui al D.Lgs 163/2006, al concorrente proponente l'offerta più alta, in aumento rispetto **alla base d'asta pari ad Euro 12.700,00= (dodicimilasettecento)** annui (oltre ad IVA nella misura di legge).
2. Sono consentiti rilanci minimi in aumento di Euro 100,00= (cento) o multipli di Euro 100,00= (cento).



**Art. 15**  
**CONTRATTO**

1. La stipulazione del contratto di affidamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza dei termini interruttivi previsti, mediante scrittura privata semplice in modalità informatica ai sensi dell'art. 11 c. 13 del D.Lgs 163/2006.
2. La ditta concessionaria produce entro 10 giorni dalla richiesta dell'ente tutte le certificazioni e i documenti necessari alla stipulazione del contratto.
3. In caso di ritardo non motivato l'ente si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto e di affidare la concessione al secondo classificato.
4. Le spese registrazione, comprensive di tutti gli oneri conseguenti comprese tasse ed imposte di ogni genere, sono a carico dell'aggiudicatario, nessuna eccettuata od esclusa.

**Art. 16**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO**

1. Non è ammessa la cessione del contratto.
2. Non è ammesso il subappalto
3. E' ammesso il trasferimento del contratto solo in caso di fusione o trasformazione della società concessionaria, previa comunicazione al Comune. L'Ente concedente, in tal caso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso l'impresa subentrante non possieda i requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione.

**Art. 17**  
**CAUZIONI**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, il concessionario è tenuto a presentare un deposito cauzionale definitivo, prima della stipula del contratto, pari al 10% (dieci per cento) del valore della concessione riferito all'intero periodo di durata contrattuale.
2. La cauzione definitiva, resa mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria, dovrà indicare espressamente e precisamente l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna del fideiussore ad effettuare, su semplice richiesta del Comune, il versamento della somma garantita al Tesoriere comunale, nell'intera misura o pro-quota quantificata dallo stesso Ente, anche in caso di opposizione del concessionario o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C.
3. Il Comune è autorizzato dal concessionario, con l'accettazione della concessione, a rivalersi, per l'intero od in parte, sulla somma depositata come cauzione definitiva acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato.
4. Il concessionario è obbligato a reintegrare, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta rivalsa, l'ammontare della misura della cauzione fissata al primo comma, provvedendo a consegnare una nuova fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
5. La cauzione definitiva dovrà mantenere la sua efficacia oltre la scadenza naturale del periodo contrattuale. La stessa sarà liberata nel momento in cui il concessionario avrà dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali o l'estinzione di ogni ragione di credito nei suoi confronti e sempre che non sussistano motivi di contestazione o contenzioso pendente.
6. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% qualora il concessionario in possesso della certificazione del sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

**Art. 18**  
**OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI,  
PREVIDENZIALI E INFORTUNISTICI**

1. L'impresa è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.

2. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
3. L'impresa deve inoltre assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati.

#### **Art. 19**

##### **ASSICURAZIONI**

1. Il concessionario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensivo dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00= (duemilioni) per l'intera vigenza contrattuale.
2. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al competente Ufficio al momento della sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 20**

##### **DUVRI**

1. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI viene allegato al contratto di concessione.
2. Gli oneri per i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono quantificati per il quinquennio in Euro 1.400,00= oltre all'IVA di legge

#### **Art. 21**

##### **AVVIO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Dalla data prescritta per l'avvio del servizio, il concessionario è tenuto a dare corso alle operazioni previste nel presente capitolato, previa comunicazione all'Ufficio servizi cimiteriali.
2. Dato il carattere di improrogabilità del servizio il concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art. 27.
3. I lavori dovranno essere svolti e realizzati a regola d'arte da personale qualificato ed esperto e impiegando idonee attrezzature e materiali; il concessionario sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano causati dall'imperizia e/o negligenza dei suoi dipendenti.
1. Per la necessaria reperibilità il concessionario comunica all'Ufficio servizi cimiteriali il nome e il recapito del proprio referente e del suo sostituto.

#### **Art. 22**

##### **INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.
2. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore il Comune provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario. Le relative spese sono addebitate al concessionario, che dovrà provvedere al loro pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto si procederà al trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune ai sensi dell'art. 17.

#### **Art. 23**

##### **MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dal concessionario.



2. Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.
3. L'impresa dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.
4. Il concessionario dovrà disporre di personale sufficiente a garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente disciplinare. Il personale non dovrà avere età inferiore a 18 anni, dovrà essere fisicamente idoneo, dovrà indossare indumento di lavoro con contrassegno della ditta, ovvero cartellino di riconoscimento ben esposto. Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali. L'impresa dovrà comunicare l'elenco del personale impiegato nel servizio e dietro semplice richiesta del Comune produrre dimostrazione di regolare assunzione e rispetto delle normative retributive e contributive.
5. E' facoltà del Comune richiedere l'allontanamento del personale che tenesse una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.
6. L'impresa dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.
7. L'impresa deve assicurare il rispetto delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

#### **Art. 24**

##### **CONTROLLO E VIGILANZA**

1. Il Comune è autorizzato ad esercitare e ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica e ispezione all'interno dei Cimiteri, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.
3. Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta dell'Ufficio servizi cimiteriali, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

#### **Art. 25**

##### **RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, il concessionario si obbliga ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale impiegato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.
3. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

## **Art. 26**

### **APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, richiedendone l'immediato adempimento.

## **Art. 27**

### **PENALITA'**

1. Oltre a quelle indicate all'art. 11, comma 3, per le violazioni in appresso indicate verranno applicate le seguenti penali:
  - Per ritardo nel riversamento del canone, Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo sulla data prevista del 28 febbraio.
  - Per ritardo nell'allacciamento di nuove utenze superiore a 30 (trenta) giorni dalla data del pagamento della tariffa, Euro 10,00 (dieci) per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  - Per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a 7 giorni dalla data della richiesta, Euro 10,00 (dieci) per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  - Per ritardo nella consegna dei rilievi degli impianti superiore a 30 (trenta) giorni dalla data prevista, Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  - Per ritardo nell'affidamento dell'incarico di conversione dei dati alla software house indicata dall'ente, superiore a 15 giorni dalla data prevista del 31 gennaio, Euro 10,00 (dieci) per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  - Per ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza relativi a guasti e/o e disfunzioni che possano mettere a rischio l'incolumità delle persone, Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo dalla data di segnalazione.
  - Fatta salva ogni responsabilità civile e penale per i fatti conseguenti, per ogni omessa segnalazione di pericolo in vista e nel corso di lavori che possono minacciare l'incolumità delle persone e procurare danno alle cose, Euro 150,00= (centocinquanta) per ogni evento.
  - Fatta salva ogni responsabilità civile e penale conseguente all'azione eventualmente intrapresa dalla persona offesa e/o dal Comune, per ogni condotta dei collaboratori del concessionario lesivo della dignità della persona e/o discriminatorio, Euro 150,00= (centocinquanta) per ogni evento.

L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al concessionario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto anche per via telematica. Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sulla somma depositata a garanzia.

## **Art. 28**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO**

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il concessionario cessi di possedere i requisiti di carattere morale che gli consentono di contrarre con la Pubblica Comune, ovvero venga cancellato dal Registro delle Imprese.
2. Il Comune avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, qualora il concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
  - Mancato avvio del servizio entro il termine stabilito;
  - Abbandono del servizio senza giustificato motivo;

- Impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
  - Addebito di tre contestazioni comportanti penalità;
  - Danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente;
  - Qualunque altra inadempienza, ritenuta grave a insindacabile giudizio del Comune.
3. Il Comune può recedere dal contratto unilateralmente ai sensi del secondo comma dell'art. 1373 del Codice Civile senza che il concessionario possa nulla pretendere. Il recesso deve essere comunicato al concessionario almeno 1 (uno) mese prima della data della sua effettiva esecuzione.
  4. Il concessionario ha diritto a percepire i canoni di abbonamento degli utenti in misura proporzionale dei dodicesimi annui per i quali ha assicurato il servizio, e a mantenere i contributi fissi una tantum già riscossi.
  5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente art. 17, salva la facoltà di eventualmente agire in sede legale per il risarcimento del danno ulteriore.
  6. In tali casi il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio; nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzati per mancati allacciamenti, a titolo di penale.
  7. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio.
  8. Notificata la risoluzione del contratto il Comune invita il concessionario, con lettera raccomandata A. R. o PEC, a riconsegnare gli impianti e tutti gli strumenti per la gestione del servizio. Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere, il Comune è autorizzato, ora per allora, a redigere un verbale di consistenza e presa in carico di tutti gli impianti, anche in assenza della controparte.

## **Art. 29**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente può dichiarare, unilateralmente, la risoluzione del contratto nei casi di violazione o inadempimento degli obblighi e delle prescrizioni previsti nelle fattispecie sottoindicate, che dovranno essere previamente contestate mediante l'invio di lettera raccomandata A.R. o PEC.
  - violazione dell'art. 2;
  - mancata trasmissione dei dati relativi all'utenza di cui all'art. 10 comma 5;
  - trasmissione di dati relativi all'utenza mendaci di cui agli artt. 10 comma 5 e 11 comma 1;
  - gravi e reiterate violazioni degli obblighi di cui agli artt. 4 e 5, quando il Comune abbia fatto pervenire una formale intimazione al concessionario, con avvertenza che in caso di ulteriore violazione l'ente avrebbe dichiarato la decadenza;
  - violazione degli artt. 6, 8, 9, 10 e 30;
  - mancato pagamento del canone annuo nei termini stabiliti all'art. 10;
  - mancato reintegro della cauzione nel termine indicato dal Comune ai sensi dell'art. 17, comma 5.
2. Dal ricevimento della contestazione il concessionario può nei 15 giorni successivi chiedere di essere sentito in contraddittorio o presentare memorie scritte.
3. La risoluzione opera di diritto con decorrenza dal quindicesimo giorno della data in cui viene notificata al concessionario il motivato provvedimento adottato dal Comune, dopo la contestazione e l'eventuale contraddittorio.
4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del precedente art. 28.

## **ART. 30**

### **OBBLIGO OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA**

Il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013.

La violazione degli obblighi contenuti nel codice di condotta può costituire causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi del precedente art. 29.

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnandogli un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

## **Art. 31**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i
2. Le parti convengono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.
3. Il CIG della presente concessione è 6518620764.

## **Art. 32**

### **NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Il Comune, quale titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del contratto conferisce al concessionario l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto della presente concessione.
2. Il responsabile dovrà:
  - a) nominare per iscritto gli incaricati al trattamento ed impartire loro le istruzioni necessarie;
  - b) adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003;
  - c) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati e adottare le misure organizzative idonee per consentire loro l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003;
  - d) evadere tempestivamente le richieste di informazioni al garante.

## **Art. 33**

### **COSTITUZIONE IN MORA**

1. I termini e le comminatorie del presente Disciplinare operano senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del concessionario.

## **Art. 34**

### **CONTROVERSIE**

1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra Comune e concessionario sarà devoluta al competente Foro di Venezia.

## **Art. 35**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, si rinvia alla normativa in materia nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.